

| | | | |
|--------|----|----|------------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 4551 | Im | 21 | 9 settembre 2008 |

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti UFT
Signor Hans-Jürgen Gottet
3003 Berna

Modifica delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (DE-OGMot); indagine conoscitiva

Gentili Signore,
egregi Signori,

nell'ambito della revisione dell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere salutiamo con favore le modifiche delle relative disposizioni esecutive oggetto della presente consultazione.

In aggiunta a quanto proposto nel documento in esame, chiediamo che siano considerate anche le seguenti ulteriori modifiche relative alle date per l'effettuazione del controllo dei gas di scarico.

Ad numero 13, pto 4.2

Si propone di stralciare la frase: "La data per l'effettuazione del controllo successivo non viene per questo differita".

Senza la modifica proposta si finirebbe per trattare in modo diverso due fattispecie simili, ma che differiscono unicamente per il fatto che in un caso durante la pausa invernale il natante viene messo fuori circolazione, mentre nell'altro no (elementi quindi che nulla hanno a che vedere né con la sicurezza tecnica né con la salvaguardia ambientale).

Esempio: Il natante X viene tolto dall'acqua il 05 ottobre 2008 per la pausa invernale. Il collaudo dei gas di scarico scade il 15 ottobre 2008. In data 1° aprile 2009 il controllo dei gas di scarico viene effettuato e a partire dal 15 aprile 2009 la barca viene messa in acqua.

Essa può evidentemente navigare dal momento che il documento dei gas è valido.

In base al testo proposto dall'UFT il nuovo controllo dovrebbe essere effettuato entro il 15 ottobre 2011.

Per il natante Y valgono i medesimi termini. L'unica differenza è che al momento della messa fuori acqua, il natante viene messo fuori circolazione (semplice operazione amministrativa) e viene reimmatricolato in data 15 aprile 2009 al momento della messa in acqua. In tal caso il documento sarebbe valido fino al 1° aprile 2012.

Tale differenza di trattamento non ha ovviamente giustificazione alcuna né dal profilo tecnico né ambientale. Inoltre crea grossi problemi di controllo all'autorità di polizia che sul lago non ha gli elementi per stabilire con precisione se il documento dei gas di scarico è valido o meno.

In altre parole con la modifica da noi suggerita, si propone di far iniziare il periodo di validità del documento dei gas di scarico dal giorno di effettuazione del controllo.

Allegato 2 ad no. 5


Si propone di prevedere nel documento sulla manutenzione dei gas di scarico un campo obbligatorio relativo alla data di prima messa in circolazione del motore (che può non coincidere con quella di prima messa in circolazione del natante).

Questa informazione permette di definire con semplicità la data di scadenza per il primo controllo dei gas di scarico.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Giannella

Copia:

- Avv. Guido Santini, Direttore Divisione interni, 6500 Bellinzona
- Avv. Canova Cristiano, Capo Sezione Circolazione, 6528 Camorino
- Divisione dell'ambiente
- Sezione protezione aria, acqua e suolo
- Deputazione ticinese alle Camere federali